

**Corte Suprema di Cassazione
Giurisprudenza Civile e Penale**

**DIRITTI DI RIPRODUZIONE - S.I.A.E. - FATTISPECIE DI
CATALOGO RIPRODUCENTE FOTOGRAFIE DI OPERE D'ARTE
INSERITE IN UNA MOSTRA.**

**(Cassazione - Sezione I Civile - Sent. n.11343/1996 - Presidente P. Senofonte -
Relatore G.M. Berruti)**

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

NUOVE EDIZIONI GABRIELE MAZZOTTA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Viale Delle Milizie 38, presso l'avvocato Antonio Monzini, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Alberto Venturini, giusta delega in calce al ricorso;

Ricorrente

contro

SIAE - SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma V.le Della Letteratura 30, presso l'avvocato Pinna Giovanni Maria, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Amedeo Nicolai, giusta procura speciale per Notaio Nicodemo Operamolla di Roma rep. 33074 del 30.3.1994;

Controricorrente

avverso la sentenza n. 363/93 della Corte d'Appello di Roma, depositata l'08/02/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/96 dal Relatore Consigliere Dott. Giuseppe Maria Berruti; udito per il resistente, l'Avvocato Nicolai, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl Mazzotta conveniva in giudizio la SIAE davanti al Tribunale di Roma. Precisava di aver versato, a seguito di invito della convenuta la somma di L. 2.524.020 a titolo di diritti di riproduzione spettanti agli autori a seguito della pubblicazione in un catalogo che conteneva riproduzioni fotografiche di opere inserite in mostre d'arte. Affermava che la pretesa della Siae relativamente alla spettanza di tali diritti era infondata, giacche' nella specie doveva invece trovare applicazione l'art. 70 della legge n. 633 del 1941. Chiedeva dunque che il Tribunale adito dichiarasse non dovuti i diritti di produzione in questione, e condannasse la convenuta alla restituzione dell'importo predetto, rivalutato.

Resisteva la SIAE. Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte di Roma rigettava l'appello. Il secondo giudice, per quanto attiene alle questioni ancora rilevanti, riteneva che le riproduzioni fotografiche, ancorche' inserite in catalogo, davano titolo alla Siae di pretendere i diritti in questione, essendo le riproduzioni fotografiche forme di utilizzazione economica dell'opera afferente il diritto di autore.

Negava peraltro che al caso di specie fosse applicabile l'ipotesi di cui all'art. 70 della legge stessa, non potendosi ravvisare nella pubblicazione su catalogo la finalita' critica didattica contemplata da tale norma.

La srl Nuova Edizioni Gabriele Mazzotta ricorre in Cassazione con tre motivi. Resiste la Siae. Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso la societa' Mazzotta lamenta l'omesso esame di una questione decisiva, il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 13 della legge n. 633 del 1941. Sostiene che la decisione impugnata muove dalla affermazione apodittica per la quale l'inserimento di fotografie di opere d'arte in un catalogo costituisce riproduzione vietata delle stesse, dimenticando che il diritto esclusivo dell'autore e' di moltiplicare l'opera in vere e proprie copie, ovvero in esemplari dotati della stessa caratteristica estetica. Tale identita' di contenuto estetico manca, invece, nelle riproduzioni in questione.

1a) Osserva il collegio che l'art. 13 della l.a. stabilisce che oggetto del diritto esclusivo di riprodurre l'opera e' la moltiplicazione della stessa con ogni mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, ed altro.

La legge dunque menziona espressamente la fotografia, senza distinguere il caso in cui l'opera d'arte riprodotta non consenta al fotografo di ripetere, se non prospetticamente, i caratteri reali, come avviene nella fotografia di un oggetto tridimensionale quale puo' essere un'opera di scultura. Non vi e' dubbio pertanto che la legge non ha voluto vietare solo la moltiplicazione di copie fisicamente identiche all'originale, in quanto ripetenti tutte le sue dimensioni nello spazio cosi' da moltiplicare, se possibile, lo stesso messaggio estetico. Perche' in tal caso risulterebbe proibita, per restare alla fotografia, solo quella che riproducesse a sua volta un'opera fotografica. La legge non stabilisce affatto, come ritiene la ricorrente, che all'autore rimanga il diritto esclusivo di effettuare copie purché queste conservino il valore estetico dell'originale, ma invece conformemente alle sue finalita' specifiche, ha voluto proteggere la utilizzazione economica che puo' effettuare l'autore mediante la riproduzione in copie, ed altresì mediante qualunque tipo di moltiplicazione in grado di inserirsi nel mercato della riproduzione.

Conseguentemente non sussiste la violazione di legge allegata, e la motivazione adottata dalla corte di merito non fa emergere alcun vizio censurabile in questa sede.

2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione delle norme innanzi citate, nonché dell'art. 832 cc, e, quindi, la motivazione insufficiente sul punto. La Corte di merito non avrebbe esaminato la questione del diritto di esposizione dell'opera che spetta al proprietario, ancorché questi non sia più l'autore, diritto che includerebbe quello di pubblicizzare le qualità dell'opera, anche mediante un catalogo.

La doglianza e' infondata. La Corte territoriale (foglio 11 della sentenza impugnata), ha esaminato il punto ed ha esattamente precisato che poiché l'autore resta titolare dei diritti di riproduzione dell'opera benché l'abbia ceduta a terzi, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 110 della L.A., nella specie non puo' porsi una tale questione di estensione dei diritti del cessionario dell'originale.

3) Con l'ultimo motivo la societa' ricorrente lamenta la violazione dell'art. 70 della l.a., derivante dall'aver la Corte di merito trascurato la particolarita' di una pubblicazione in un catalogo, in scala ridotta rispetto all'originale, così da dar luogo ad una delle eccezioni al principio di esclusiva di cui alla norma citata.

La doglianza e' infondata. La norma dell'art. 70 della l.a., che peraltro, in quanto facente eccezione al regime ordinario della esclusiva, non puo' essere applicata oltre i casi espressamente previsti, indica quelli della citazione, del riassunto, e della riproduzione di parti dell'opera, effettuati per finalita' di critica, di discussione e di insegnamento. La Corte

di merito ha esaminato il punto, corrispondente ad un motivo di impugnazione, ed ha escluso tanto la assimilabilita' della riproduzione in scala alla riproduzione parziale, ovvero in forma di citazione o riassuntiva, quanto la finalita' critico culturale della pubblicazione in questione.

Osserva pertanto il collegio che la riproduzione fotografica che l'art. 13 innanzi esaminato menziona, e' quella che riproduce l'opera tutta integra, quale che sia la scala adottata e dunque la proporzione rispetto all'originale. Altra cosa pertanto e' la riproduzione di un particolare, che la norma dell'art. 70 non considera in quanto tale ma in funzione di una trattazione critica dell'opera che comporti la necessita' di menzionare il particolare medesimo, ed altra cosa ancora e' il concetto di riassunto, cosi' come adoperato dalla legge, neppure esso peraltro applicabile oltre le ipotesi di opere letterarie alle quali storicamente si riferisce.

In conclusione esattamente e' stato escluso che una tale eccezione possa adattarsi al caso di specie, considerando per di piu' che la pubblicazione di un catalogo, a pagamento, ed in gran numero di copie, e' di per se' in grado di incidere sul mercato della riproduzione e dunque sul diritto esclusivo dell'autore alla utilizzazione commerciale della sua opera.

4) Il ricorso deve pertanto essere respinto. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in L. 366.850 oltre a L. 1.000.000 per onorari.

In Roma il 12 luglio 1996.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 19 DIC. 1996